

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
498/2014/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11

Mercato di incidenza: gas naturale

16 ottobre 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/11), per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il documento espone gli orientamenti finali per la definizione di direttive in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e gli orientamenti inerenti la regolazione delle allocazioni dell'immissione in rete del biometano.

L'Autorità intende prevedere il definitivo varo dei provvedimenti di propria competenza entro il mese di dicembre 2014, escluse le parti sulle quali vige l'obbligo di standstill per effetto del mandato europeo M/475.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il 14 novembre 2014.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

*e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE	5
1 Oggetto e ambito della consultazione	5
2 Obiettivi dell'intervento.....	6
3 Quadro normativo.....	7
4 Struttura del documento.....	10
PARTE II – SINTESI DEGLI ORIENTAMENTI	12
5 Elementi di contesto e criticità	12
6 Organizzazione efficiente della filiera produttiva	15
7 Gli orientamenti in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza e all'efficienza tecnica delle reti.....	15
8 Gli orientamenti in relazione alle misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti.....	16
9 Gli orientamenti in relazione alle condizioni economiche per l'accesso e l'uso delle reti	16
10 Gli orientamenti in materia di misura e certificazione.....	17
11 Gli orientamenti in relazione alla regolazione delle allocazioni delle immissioni di biometano	18
PARTE III – SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI	19
12 Misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti. Ruolo dei gestori di rete	19
13 Specifiche di pressione	20
14 Specifiche di qualità	21
15 Criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna	24
16 Diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.....	25
17 Odorizzazione del biometano immesso nelle reti	27
PARTE IV – MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI.....	28
18 Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti.....	28
19 Procedura di valutazione di ammissibilità della richiesta di connessione	28
20 Presentazione della richiesta di connessione.....	30
21 Criteri per la localizzazione del punto di consegna.....	31
22 Comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.....	32
23 Richiesta di preventivo e versamento cauzione a garanzia delle spese di preventivazione.....	33
24 Predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.....	34
25 Svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente	37
26 Sanzioni e controversie	39
PARTE V – CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO E L'USO DELLE RETI	40
27 Le condizioni economiche per la connessione.....	40

28	Le condizioni economiche per la valutazione di fattibilità della connessione.....	40
29	Condizioni economiche per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva	41
30	Contributo per la realizzazione della connessione	43
31	Tariffe per l'uso della rete	50
	PARTE VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E CERTIFICAZIONE DELLE MISURE.....	51
32	Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura	51
33	Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.....	52
34	Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità	53
35	Immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio	54
36	Modalità di misura e certificazione della quantità di biometano incentivabile.....	55
37	Identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile	56
38	Quantificazione dei consumi energetici.....	57
39	Data di entrata in esercizio del biometano incentivabile.....	58
	PARTE VII –ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI ALLOCAZIONE RELATIVI ALL'ACCESSO E ALL'IMMISSIONE DEL BIOMETANO NELLE RETI DI GAS NATURALE	59
40	Allocazione delle immissioni di biometano	59
41	Impatti sulla disciplina in vigore in materia di <i>settlement gas</i> (TISG)	61
42	Impatti sulla disciplina in vigore in materia di predisposizione dei bilanci provvisori (deliberazione 619/2013/R/gas).....	62
43	Indicazioni per impianti con limitata capacità produttiva.....	62

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE

1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11 (di seguito: deliberazione ARG/GAS 120/11), l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
- 1.2 Tale procedimento è stato avviato in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11) che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE).
- 1.3 Il presente documento per la consultazione fa seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 26 aprile 2012, 160/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 160/2012/R/GAS), nel quale l’Autorità ha illustrato gli orientamenti per la regolazione tecnica ed economica delle connessioni di impianti di produzione di biometano alle reti di gas naturale, e a incontri di approfondimento con operatori e istituzioni sulle tematiche delle specifiche di qualità.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione contiene:
 - gli orientamenti finali dell’Autorità relativi alla regolazione tecnica ed economica delle connessioni di impianti di produzione di biometano alle reti di gas naturale, tenuto conto delle osservazioni pervenute a commento del documento per la consultazione 160/2012/R/GAS;
 - gli orientamenti dell’Autorità in materia di tariffe e criteri di allocazione relativi all’accesso e all’immissione del biometano nelle reti di gas naturale;
 - gli orientamenti dell’Autorità per l’individuazione delle modalità e del soggetto responsabile per l’attività di certificazione della quantità di

biometano incentivabile e dei consumi energetici degli impianti, ai sensi delle disposizioni del decreto 5 dicembre 2013 del *Ministro dello sviluppo economico* di concerto con il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* e con il *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* (di seguito: decreto 5 dicembre 2013).

- 1.5 Entro il mese di dicembre 2014 è prevista l'adozione del provvedimento finale in materia di regolazione tecnica ed economica delle connessioni, di regolazione tariffaria per l'uso delle reti e di definizione dei criteri di allocazione relativi all'accesso e all'immissione del biometano nelle reti del gas naturale. La definizione delle specifiche di qualità potrà tuttavia essere effettuata solo a conclusione del periodo di *standstill*, conseguente al mandato M475¹.

2 Obiettivi dell'intervento

- 2.1 Lo sviluppo della produzione di biometano ai fini dell'immissione nelle reti del gas naturale si inquadra nell'ambito del processo di riforma del sistema energetico europeo verso assetti ambientalmente sostenibili.
- 2.2 L'Autorità ritiene che lo sviluppo della produzione di biometano debba essere perseguito nel rispetto dei seguenti vincoli:
- economicità e sostenibilità economica;
 - sicurezza (l'immissione di biometano deve avvenire senza produrre danni alla salute pubblica e alle infrastrutture);
 - efficienza (sia nel senso di efficienza produttiva e quindi di organizzazione efficiente della filiera di produzione, sia nel senso di efficienza allocativa, per evitare che, anche per effetto di incentivi, possano per esempio derivarne distorsioni nelle destinazioni dei terreni agricoli, a discapito delle colture con finalità ambientali²).
- 2.3 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende dare il proprio contributo, per quanto di competenza, all'implementazione di una politica di sostenibilità ambientale che consenta l'immissione del gas prodotto

¹ La Commissione Europea ha dato mandato al CEN (mandato M/475) per la definizione di *standard* per l'uso del biometano nei trasporti e per l'immissione in rete del biometano. Nel corso di un tavolo tecnico di approfondimento organizzato dagli Uffici dell'Autorità nel luglio 2013 il CIG aveva ipotizzato che il mandato M/475 potesse concludersi nell'autunno 2014. Secondo quanto appreso in recenti incontri con il CIG, a livello europeo sarebbero emerse posizioni differenziate tra i Paesi rispetto alla bozza di documento sottoposta a inchiesta pubblica, da cui potrebbe conseguire un significativo differimento dei termini previsti per la conclusione del medesimo mandato.

² Si veda per esempio il documento conclusivo del 18 settembre 2014 sull'indagine sulla *Green Economy* condotta dalle Commissioni congiunte VIII Ambiente e X Attività produttive.

da fonte rinnovabile nelle reti del gas, tenendo conto dei vincoli precisati al paragrafo 2.2.

- 2.4 In questo contesto, tenendo conto delle proprie prerogative istituzionali e delle indicazioni specifiche del decreto legislativo 28/11, l'Autorità intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- promozione dell'adeguatezza, dell'efficienza e della sicurezza delle infrastrutture, in particolare preservare la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas (lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11);
 - promozione dell'efficienza nell'erogazione del servizio di connessione, garantendo l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano (lettere f) ed i) dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11);
 - evitare distorsioni dei segnali di prezzo che producano inefficienze nell'allocazione delle risorse;
 - non discriminazione tra i produttori, in particolare rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti (lettere c), d), e), g), e h) dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11);
 - responsabilizzazione dei soggetti che richiedono l'accesso e l'uso della rete, in relazione ai costi provocati.

3 Quadro normativo

Normativa europea

- 3.1 Il quadro normativo a livello europeo non è mutato rispetto a quello descritto nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS.
- 3.2 Da un lato la direttiva 2009/73/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE, contiene norme a garanzia dell'accesso non discriminatorio alle reti del gas del biogas o di altri tipi di gas. In particolare, nella parte di motivazione della direttiva viene enunciato il principio dell'accesso non discriminatorio del biogas e di gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza del sistema. Dall'altro, disposizioni

specifiche per la promozione delle fonti rinnovabili sono contenute nella direttiva 2009/28/CE³.

Normativa italiana

- 3.3 Come già indicato nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale⁴, ha previsto (articolo 2-bis) che le norme relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
- 3.4 La promozione delle fonti rinnovabili è disciplinata in Italia dal decreto legislativo 28/11, che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/28/CE⁵.

³ La direttiva 2009/28/CE, in materia di produzione da fonti rinnovabili, stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. La medesima direttiva 2009/28/CE contiene alcune disposizioni specifiche per i biocarburanti, che sono definiti come carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. Alcune di tali disposizioni possono essere traslate anche al caso del biometano che, qualora utilizzato come carburante per i trasporti, rientra nella definizione di biocarburante. La direttiva 2009/28/CE fissa anche alcuni principi generali in relazione alla produzione di biogas e biometano. Tra i considerata, al numero 62, si precisa che "i costi della connessione alla rete elettrica e alla rete del gas di nuovi produttori di elettricità e di gas da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alle suddette reti dai produttori integrati di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili. Con riferimento all'accesso del gas di fonte rinnovabile nelle reti di trasporto e distribuzione, la direttiva 2009/28/CE dà indicazione agli Stati membri affinché valutino la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili (articolo 16, comma 9), valutino l'imposizione ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione dell'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 6 della direttiva 2003/55/CE, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas e impongano ai medesimi gestori l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di fonti rinnovabili di gas sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori (articolo 16, comma 10).

⁴ Come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale, e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE."

⁵ L'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 28/11 ha affidato al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il compito di definire gli incentivi da riconoscere alle immissioni di biometano nelle reti del gas.

- 3.5 L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 ha disposto che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
- 3.6 Il medesimo articolo 20, comma 1, ha fissato gli indirizzi a cui l'Autorità dovrà attenersi nella definizione delle direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano. Le direttive dell'Autorità, oltre al rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di sicurezza del sistema, devono dare attuazione ai seguenti punti:
- stabilire le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano⁶, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
 - favorire un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
 - prevedere la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli *standard* tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
 - fissare le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

L'articolo 23 del decreto legislativo 28/11, relativo ai meccanismi di incentivazione, prevede che per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tenga conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente: le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico; i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti; il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti.

⁶ Tale mandato risulta in qualche misura anomalo, se si considera che tale incombenza di norma è affidata al Ministero dello sviluppo economico. Nella memoria 3 luglio 2014, 322/2014/I/EEL, predisposta per l'audizione presso la X e XI Commissione del Senato, in merito alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*", l'Autorità ha segnalato "*l'opportunità di prevedere una modifica del citato D.Lgs. n. 28/11 anche laddove esso dispone che sia l'Autorità a definire le norme tecniche relative a caratteristiche chimiche e fisiche del biometano per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas (art.20). Come già segnalato in altre occasioni, infatti, si ritiene tale attribuzione impropria e si suggerisce di trasferire tale compito al Ministero dello Sviluppo Economico, coerentemente con quanto previsto per le norme tecniche relative alle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale dal decreto legislativo n. 164/00*".

- sottoporre a termini perentori, le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
 - stabilire i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
 - prevedere la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
 - prevedere procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità, vincolanti fra le parti;
 - stabilire le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.
- 3.7 L'articolo 30, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto che il termine per l'emanazione delle direttive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 28/11 sia stabilito al 31 ottobre 2014.
- 3.8 Il decreto 5 dicembre 2013 reca disposizioni in materia di incentivi per l'immissione in rete del biometano.

4 Struttura del documento

- 4.1 Il presente documento per la consultazione, oltre alla presente parte introduttiva, contiene:
- una parte II dove sono esposti in sintesi gli orientamenti dell'Autorità per la regolazione tecnico-economica e per la definizione dei criteri di allocazione relativi all'accesso e all'immissione di biometano alle reti del gas naturale;
 - una parte III che tratta delle questioni relative alla sicurezza e all'efficienza tecnica delle reti;
 - una parte IV relativa all'analisi delle misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti;
 - una parte V sulle condizioni economiche per l'accesso e l'uso delle reti;

- una parte VI relativa alle tematiche della misura, delle certificazioni delle quantità di biometano incentivabile e della determinazione del consumo energetico degli impianti ai fini di quanto previsto dal decreto 5 dicembre 2013;
- una parte VII che espone gli orientamenti in materia di criteri di allocazione relativi all'immissione di biometano nelle reti del gas naturale.

PARTE II – SINTESI DEGLI ORIENTAMENTI

5 Elementi di contesto e criticità

- 5.1 Come indicato nella parte introduttiva, lo sviluppo della produzione di biometano ai fini dell'immissione nelle reti del gas naturale si inquadra nell'ambito del processo di riforma del sistema energetico europeo verso assetti ambientalmente sostenibili. L'Autorità ritiene che lo sviluppo della produzione di biometano debba essere perseguito nel rispetto di vincoli di economicità e sostenibilità economica, sicurezza ed efficienza.
- 5.2 Le esperienze dei Paesi dell'Unione Europea (segnatamente Germania, Francia e Regno Unito) che hanno avviato l'immissione del biometano nelle reti mostrano che è necessario lo sviluppo di un quadro regolamentare ad ampio spettro che consenta ai diversi operatori coinvolti nel processo di assumere responsabilità nei limiti delle proprie competenze.
- 5.3 Attualmente, per effetto del mandato (mandato M/475) che la Commissione Europea ha assegnato al Comitato Europea di Normazione (CEN) per l'elaborazione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e di norme europee o specifiche tecniche europee riguardanti l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, permane una situazione di *standstill* che impedisce la pubblicazione di norme e regole tecniche nazionali.
- 5.4 In relazione alla situazione di *standstill*, l'Autorità, al punto 20.9 del documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, ipotizzava che i gestori di rete avrebbero dovuto fare temporaneamente riferimento alla regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas da trasportare nella rete di gasdotti adottata dal Ministro dello sviluppo economico con il decreto 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto 19 febbraio 2007)⁷, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 164/00.

⁷ Il decreto 19 febbraio 2007 precisa che lo scopo della presente regola tecnica è di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale da convogliare nella rete di metanodotti italiani al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas (impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL). Il campo di applicazione della regola è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi», escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Inoltre tale regola si riferisce alla rete di trasporto nazionale e alle reti regionali escludendo le reti di distribuzione.

- 5.5 Nell'ambito della consultazione alcuni soggetti hanno condiviso il riferimento alle disposizioni di tale decreto, altri soggetti hanno invece segnalato la necessità di attendere il completamento del quadro normativo a livello europeo, in quanto l'applicazione di norme esistenti sulla qualità del gas significherebbe, per tali soggetti, l'ampliamento improprio del campo applicativo delle medesime norme ovvero l'introduzione di nuove norme, potenzialmente in contrasto con la normativa europea esistente o in corso di formazione.
- 5.6 In relazione a tali criticità emerse nell'ambito della consultazione, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha organizzato, nel mese di luglio 2013, un incontro di approfondimento con i soggetti interessati (gestori di rete, produttori, associazioni di gestori e di produttori, associazioni ambientaliste, Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, associazioni di categoria di produttori di componentistica). In particolare l'obiettivo dell'incontro era un confronto tra i diversi soggetti sulla possibilità di utilizzare, in attesa del completamento della definizione di specifiche di qualità a livello europeo (mandato M/475) e del relativo periodo di *standstill*, le norme fissate per il gas naturale con il decreto 19 febbraio 2007.
- 5.7 Nel corso dell'incontro il CIG ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di cui al mandato M/475 EN e ha spiegato la propria posizione, secondo cui il mero riferimento alle norme contenute nel decreto 19 febbraio 2007, relative al gas naturale, non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza delle reti e la salute pubblica nel caso di immissioni di biometano. Ciò in quanto, se è vero che il riferimento al decreto 19 febbraio 2007 implica che il biometano da immettere in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali il medesimo decreto non individui i limiti massimi, sul piano operativo risulta necessaria l'identificazione delle componenti che possano incidere negativamente sulla sicurezza e sulla salute, al fine di rendere possibili i controlli di qualità. Sulla base di tali considerazioni sarebbe stato necessario attendere il varo della norma CEN, previsto per l'autunno 2014.
- 5.8 Sul tema delle specifiche di qualità è intervenuto successivamente il decreto 5 dicembre 2013. L'articolo 2, comma 4, di tale decreto ha stabilito che, nelle more dell'emanazione della delibera di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11, si applichino le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007. Peraltro il medesimo decreto 5 dicembre 2013 prevede, in attesa dell'entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano, delle restrizioni alle immissione in rete, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano. Sono escluse immissioni in rete del biometano derivante da biogas

prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di discarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati.

- 5.9 Nel mese di luglio 2014 è stato pubblicato il rapporto tecnico *Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale – UNI/TR 11537* (di seguito: rapporto tecnico UNI/TR 11537). Nel rapporto tecnico UNI/TR si rileva che il biometano, per essere idoneo all'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione, deve essere un gas con caratteristiche, energetiche e di composizione, conformi alla legislazione vigente (precisando che alla data di pubblicazione del rapporto tecnico è in vigore il decreto 19 febbraio 2007) e alla norma UNI EN 437. L'UNI, nel medesimo rapporto tecnico UNI/TR 11537, precisa che, per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano devono essere rispettati specifici limiti per alcuni componenti (ossido di carbonio, silicio, ammoniaca, idrogeno, mercurio, fluoro e cloro).
- 5.10 In relazione all'evoluzione del mandato M/475, nel mese di marzo 2014 sono stati messi in inchiesta pubblica due documenti. Per quanto riguarda il documento che tratta delle specifiche per il biometano da immettere nel reti del gas naturale si osserva che non si è giunti alla definizione dei limiti ammissibili per alcuni dei componenti caratterizzanti la composizione chimica del biometano individuati e risulta che per alcuni di tali componenti siano necessari ulteriori approfondimenti e si attendono i risultati dell'applicazione dei criteri di salute. Anche in relazione alle modalità di misura dei livelli presenti nel biometano dei componenti rilevanti non risulta che siano state raggiunte posizioni risolutive.
- 5.11 La situazione che si va delineando fa presumere che i tempi per il completamento del mandato M/475 possano non essere brevi.
- 5.12 Nell'attuale contesto di *standstill* l'Autorità si trova in ogni caso nella condizione di non poter fissare specifiche di qualità e pertanto fino a che tale situazione di *standstill* non sarà terminata il biometano da immettere in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi. In particolare dovranno essere verificate le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.
- 5.13 Ad avviso dell'Autorità è necessario che, in parallelo alle attività svolte a livello internazionale per l'assolvimento del mandato M/475, si proceda anche nel nostro Paese da un lato a consolidare le conoscenze relative agli effetti delle immissioni di biometano sulla sicurezza delle reti e dall'altro ad affrontare le questioni relative alle implicazioni per la salute pubblica delle immissioni di biometano nelle reti del gas naturale.

- 5.14 Quest'ultimo aspetto appare imprescindibile e deve essere affrontato nelle opportune sedi. In tal senso l'Autorità, oltre ad assolvere il proprio mandato per la definizione delle specifiche di qualità, peraltro ritenuto anomalo come spiegato in precedenza⁸, procederà a segnalare a istituzioni e organismi competenti gli aspetti che risultano non ancora essere stati affrontati, anche tenendo conto dell'esperienza che sta emergendo in campo internazionale.

6 Organizzazione efficiente della filiera produttiva

- 6.1 Le questioni relative alla sostenibilità, secondo quanto previsto dalle direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE, esulano dalle competenze dell'Autorità.
- 6.2 L'Autorità ritiene invece che le proprie scelte in materia di regolazione tecnico-economica delle connessioni possano incidere sulle scelte organizzative delle fasi relative alla produzione di biogas e all'*upgrading*⁹.
- 6.3 Considerato che le economie di scala, come già evidenziato nel documento 160/2012/R/GAS, nel processo di produzione di biogas e, poi, biometano sembrano rilevanti, l'Autorità ha sviluppato i propri orientamenti esposti nella presente consultazione ponendo particolare attenzione a non favorire soluzioni organizzative inefficienti nelle fasi a monte della filiera di produzione del biometano, a danno dell'economicità del sistema e di conseguenza a danno dei clienti finali.

7 Gli orientamenti in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza e all'efficienza tecnica delle reti

- 7.1 L'Autorità ritiene che i gestori di rete debbano avere un ruolo centrale per garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas naturale. Nondimeno l'Autorità ritiene che tale ruolo debba essere svolto all'interno di un quadro normativo-regolamentare certo e completo.
- 7.2 In questo senso appare indispensabile che siano fissate norme e regole tecniche relative alle specifiche di qualità e alle modalità di misura e controllo della qualità, nonché siano valutati dagli organi competenti gli effetti sulla salute pubblica delle immissioni di biometano. E' evidente che rispetto a tali tematiche i gestori di rete possano svolgere principalmente funzioni di verifica e controllo rispetto a norme o regole fissate dagli organi competenti.

⁸ Si veda la nota 6.

⁹ *Upgrading* è il processo di raffinazione del biogas per l'ottenimento di biometano.

- 7.3 Valutazioni analoghe valgono anche per le questioni relative all'odorizzazione, su cui sono in corso approfondimenti legati a potenziali interferenze di talune componenti che potrebbero essere presenti nel biometano rispetto agli odorizzanti comunemente utilizzati.
- 7.4 Ai gestori di rete compete invece, in modo autonomo e indipendente, la fissazione delle specifiche di pressione e la valutazione della compatibilità delle immissioni (in termini di portate e/o volumi nell'unità di tempo) con le caratteristiche delle reti e con il profilo di prelievo del bacino di utenza della rete a cui l'impianto di biometano è connesso.

8 Gli orientamenti in relazione alle misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti

- 8.1 L'Autorità intende definire un quadro di regole a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti degli impianti di biometano.
- 8.2 Tali misure si sostanziano nella definizione di:
- criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
 - criteri per la localizzazione del punto di consegna della rete;
 - *iter* per l'esame delle richieste di connessione;
 - criteri per lo svolgimento di lavori di connessione da parte del richiedente;
 - disposizioni in materia di gestione delle controversie.
- 8.3 Particolare rilievo assumono in questo contesto le disposizioni di attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11 che prevedono la liberalizzazione dell'attività di realizzazione degli impianti di rete per la connessione e che potrebbero trovare poi applicazione anche nell'ambito della regolazione delle connessioni dei punti di prelievo alle reti del gas.

9 Gli orientamenti in relazione alle condizioni economiche per l'accesso e l'uso delle reti

- 9.1 Rispetto alle condizioni economiche per l'accesso alle reti l'Autorità, nel pieno rispetto del mandato legislativo volto a favorire un ampio utilizzo del biometano, intende adottare un approccio di tipo *shallow* che evita di far

gravare sui richiedenti i costi relativi ai rinforzi della rete esistente necessari per consentire l'immissione.

- 9.2 Peraltro l'Autorità reputa necessario che i costi specifici della connessione siano a carico dei richiedenti. Ciò per evitare distorsioni sulle scelte organizzativo-industriali dei produttori.
- 9.3 Nell'ottica di ridurre le barriere allo sviluppo del biometano, pur garantendo al contempo un approccio di tipo *cost reflective*, l'Autorità è orientata a prevedere la possibilità di rateizzare l'importo dovuto per la connessione per un periodo prossimo alla vita utile dell'impianto di produzione del biometano.
- 9.4 Per quanto riguarda le tariffe per l'uso delle reti, l'Autorità intende assimilare i punti di immissione di biometano nelle reti di trasporto ai punti di consegna da campi di produzione nazionale di gas naturale. L'Autorità non intende invece prevedere tariffe di rete a carico delle immissioni per i casi di immissione nelle reti di distribuzione.

10 Gli orientamenti in materia di misura e certificazione

- 10.1 La ripartizione delle responsabilità relative all'installazione e manutenzione dei sistemi di misura e alla raccolta e validazione dei dati riflettono le esigenze di favorire l'efficienza nelle scelte organizzative dei produttori.
- 10.2 I costi dei sistemi di misura risultano piuttosto elevati, in particolare per le parti relative alla misura della qualità del biometano immesso in rete. L'Autorità ritiene che la socializzazione di tali costi potrebbe favorire lo sviluppo di connessioni alle reti di impianti di piccola taglia che risultano, dagli studi disponibili, anti-economici.
- 10.3 Le attività relative al collettamento e alla validazione delle misure competono invece, nell'opinione dell'Autorità, ai gestori di rete che svolgono un importante ruolo di garanzia rispetto alle quantità immesse e prelevate nelle reti.
- 10.4 Rispetto alle attività di certificazione ai fini dell'incentivazione del biometano immesso in rete, secondo quanto previsto dal decreto 5 dicembre 2013, trattandosi di produzione da fonti rinnovabili, l'Autorità è orientata ad affidare il compito di soggetto certificatore al Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) in un quadro di criteri e principi definiti dalla stessa Autorità.

11 Gli orientamenti in relazione alla regolazione delle allocazioni delle immissioni di biometano

- 11.1 L'Autorità è orientata a promuovere la concorrenza nell'utilizzo del biometano, svincolando la regolazione delle partite economiche relative alla cessione della *commodity*, dalla localizzazione geografica dei punti di immissione in rete. In particolare l'Autorità è orientata ad assimilare i punti di immissione di biometano nelle reti di trasporto ai punti di consegna da campi di produzione nazionale. Per quanto riguarda le immissioni nelle reti di distribuzione l'Autorità è orientata ad adottare un approccio convenzionale che identifica un unico punto virtuale nazionale di immissione nelle reti di distribuzione del gas naturale.

PARTE III – SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI

12 Misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti. Ruolo dei gestori di rete

- 12.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha individuato nei gestori di rete i soggetti responsabili di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti e ha indicato l'esigenza di definire un quadro di regole, che, da un lato, dia i necessari poteri ai gestori di rete per svolgere tale compito, dall'altro, garantisca trasparenza, tracciabilità e tutela agli utenti del servizio.
- 12.2 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione è risultata favorevole all'ipotesi di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti.
- 12.3 Alcuni produttori hanno invece espresso alcune perplessità rispetto all'attribuzione di tali responsabilità ai gestori di rete, in relazione all'eventualità che i medesimi gestori di rete possano porre in atto comportamenti opportunistici.
- 12.4 L'Autorità intende confermare l'orientamento espresso in consultazione relativo all'attribuzione delle responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti ai gestori di rete. Peraltro l'Autorità sottolinea l'importanza che sia definito un quadro regolamentare tecnico che da un lato limiti l'ambito di discrezionalità in capo al gestore di rete, dall'altro offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica e favorisca l'assunzione di responsabilità da parte dei gestori medesimi.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.

13 Specifiche di pressione

- 13.1 La pressione rappresenta un parametro di fondamentale importanza per il trasporto e la distribuzione del gas naturale. Il gestore di rete, infatti, deve poter ricevere il gas destinato all'immissione nei punti di consegna della propria rete a specifici valori di pressione, garantiti nel tempo, al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.
- 13.2 In ragione di ciò, nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che il gestore di rete definisca le specifiche di pressione e, in particolare, che tale soggetto:
- renda pubbliche le specifiche di pressione;
 - individui e pubblici per ciascun punto di consegna il valore di pressione minima contrattuale il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento;
 - stabilisca in quali casi, in funzione dei quantitativi di gas da trasportare e dell'assetto ottimizzato di rete, il gas nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito.
- 13.3 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha espresso parere favorevole all'ipotesi che il gestore di rete sia responsabile dell'individuazione delle specifiche di pressione del gas immesso nelle reti.
- 13.4 L'Autorità intende confermare l'ipotesi di affidare ai gestori di rete la responsabilità dell'individuazione e pubblicazione sui propri siti *internet* delle specifiche di pressione del gas immesso nelle reti, in quanto la medesima l'Autorità reputa che tali soggetti dispongano di tutte le informazioni funzionali a garantire la gestione in sicurezza della rete. L'Autorità ritiene che gli obblighi di pubblicità previsti possano offrire sufficienti garanzie contro potenziali comportamenti discriminatori e possano in ogni caso consentire l'individuazione di eventuali criticità.

Spunti per la consultazione

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione.

14 Specifiche di qualità

- 14.1 In tema di specifiche di qualità del gas immesso nelle reti, nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l’Autorità ha ipotizzato che il gestore di rete, nel rispetto e in coerenza con le norme e le regole tecniche vigenti, definisca e pubblichi le specifiche di qualità per l’immissione di gas nella propria rete. In particolare l’Autorità, al punto 20.9 del documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, precisava che, tenuto conto della situazione di *standstill* rispetto all’attuazione del mandato M/475, i gestori di rete avrebbero dovuto fare temporaneamente riferimento alla regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas da trasportare nella rete di gasdotti adottata dal Ministro dello sviluppo economico con il decreto 19 febbraio 2007, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 164/00.
- 14.2 Nell’ambito della consultazione alcuni soggetti hanno condiviso il riferimento alle disposizioni di tale decreto, altri soggetti hanno invece segnalato la necessità di attendere il completamento del quadro normativo a livello europeo, in quanto l’applicazione di norme esistenti sulla qualità del gas naturale significherebbe l’ampliamento improprio del campo applicativo delle medesime norme ovvero l’introduzione di nuove norme, potenzialmente in contrasto con la normativa europea esistente o in corso di formazione.
- 14.3 In relazione a tali criticità la Direzione Infrastrutture dell’Autorità ha organizzato, nel mese di luglio 2013, un incontro di approfondimento con i soggetti interessati (gestori di rete, produttori, associazioni di gestori e di produttori, associazioni ambientaliste, CIG, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, associazioni di categoria di produttori di componentistica). In particolare l’obiettivo dell’incontro era un confronto tra i diversi soggetti sulla possibilità di utilizzare, in attesa del completamento della definizione di specifiche di qualità a livello europeo (mandato M/475) e del relativo periodo di *standstill*, le norme fissate per il gas naturale con il decreto 19 febbraio 2007.
- 14.4 Nel corso dell’incontro il CIG ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di cui al mandato M/475 EN e ha spiegato la propria posizione, secondo il mero riferimento alle norme contenute nel decreto 19 febbraio 2007 non

sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza delle reti e la salute pubblica nel caso di immissioni di biometano. Ciò in quanto, se è vero che il riferimento al decreto 19 febbraio 2007 implica che il biometano da immettere in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali il medesimo decreto non individui i limiti massimi, sul piano operativo risulta necessaria l'identificazione delle componenti che possano incidere negativamente sulla sicurezza e sulla salute, al fine di rendere possibili i controlli di qualità. Sulla base di tali considerazioni sarebbe stato necessario attendere il varo della norma CEN, previsto per l'autunno 2014.

- 14.5 Sul tema delle specifiche di qualità è intervenuto successivamente il decreto 5 dicembre 2013. L'articolo 2, comma 4, di tale decreto ha stabilito che, nelle more dell'emanazione della delibera di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11, si applichino le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'interno del 16 e 17 aprile 2008¹⁰, emanati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 164/00, nonché le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007.
- 14.6 Il decreto 5 dicembre 2013 prevede delle restrizioni all'immissione in rete del biometano: *“Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti. Sono escluse le immissioni nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, del biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di discarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati.”*
- 14.7 Nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, pubblicato in data 24 luglio 2014, rispetto alle caratteristiche minime del biometano per l'immissione in rete, l'UNI rileva che il biometano, per essere idoneo all'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione, deve essere un gas con caratteristiche, energetiche e di composizione, conformi alla legislazione vigente (precisando che alla data

¹⁰ Tali decreti contengono le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette, e di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

di pubblicazione del rapporto tecnico è in vigore il decreto 19 febbraio 2007) e alla norma UNI EN 437.

14.8 L'UNI, nel medesimo rapporto tecnico UNI/TR 11537 precisa poi che, per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, *“si raccomanda anche il rispetto dei limiti per i seguenti composti/elementi per i quali oggi non esistono prescrizioni normative o legislative nazionali, essendo noti gli effetti negativi che tali elementi hanno sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione o sulle apparecchiature di utilizzo nonché sulla salute e sull'ambiente:*

- *contenuto di ossido di carbonio $CO \leq 0.1 \% \text{ mol}$;*
- *contenuto di silicio $Si \leq 5 \text{ ppm}$;*
- *contenuto di ammoniaca $NH_3 \leq 3 \text{ mg/m}^3$;*
- *contenuto di idrogeno $H_2 \leq 0.5\% \text{ Vol}$;*
- *contenuto di mercurio $Hg \leq 1 \mu\text{g/m}^3$;*
- *contenuto di fluoro $F < 3 \text{ mg/m}^3$;*
- *contenuto di cloro $Cl < 1 \text{ mg/m}^3$ ”.*

14.9 In relazione all'evoluzione normativa a livello comunitario, si evidenzia che sono stati sottoposti ad inchiesta pubblica europea (con scadenza al 27 agosto 2014) i documenti:

- *Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network;*
- *Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuel specifications.*

14.10 Nell'attuale contesto di *standstill* l'Autorità si trova in ogni caso nella condizione di non poter fissare specifiche di qualità e pertanto fino a che tale situazione di *standstill* non sarà terminata il biometano da immettere in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi. In particolare dovranno essere verificate le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

14.11 Ad avviso dell'Autorità è necessario che, in parallelo alle attività svolte a livello internazionale per l'assolvimento del mandato M/475, si proceda anche nel nostro Paese da un lato a consolidare le conoscenze relative agli effetti delle immissioni di biometano sulla sicurezza delle reti e dall'altro ad

affrontare le questioni relative alle implicazioni per la salute pubblica delle immissioni di biometano nelle reti del gas naturale.

- 14.12 Quest'ultimo aspetto appare imprescindibile e deve essere affrontato nelle opportune sedi. In tal senso l'Autorità, oltre ad assolvere il proprio mandato per la definizione delle specifiche di qualità, procederà a segnalare a istituzioni e organismi competenti gli aspetti che risultano non ancora essere stati affrontati, anche tenendo conto dell'esperienza che sta emergendo in campo internazionale.

Spunti per la consultazione

- S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.
- S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.
- S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

15 Criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna

- 15.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che il gestore di rete verifichi, con modalità pubbliche e trasparenti, che il profilo di immissione del biometano nel punto di consegna in rete, oltre ad essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale, sia tale da evitare l'insorgere di condizioni di esercizio delle reti gas inaffidabili (ad esempio per il mancato rispetto dei livelli di pressione massime di esercizio della rete e/o del mancato rispetto delle pressioni di riconsegna del gas ai clienti finali, anomalie negli assetti fluidodinamici, necessità di rilascio di gas in atmosfera, ecc.).
- 15.2 La verifica della compatibilità del profilo di immissione è infatti particolarmente rilevante nel caso in cui l'immissione di biometano avvenga nelle reti di distribuzione del gas naturale, ed in particolare nelle reti di distribuzione esercite in bassa pressione. Dati i limitati livelli di pressione di

esercizio di tali reti, infatti, non sono ipotizzabili condizioni di esercizio che prevedano l'invaso di gas delle condotte.

- 15.3 Alcuni gestori di rete e loro associazioni, un'associazione di produttori e il CIG hanno condiviso le proposte dell'Autorità. Tali soggetti hanno proposto di regolare l'immissione del biometano introducendo, quali parametri funzionali alla verifica delle immissioni, volumi giornalieri e orari di immissione e valori di portate massime iniettabili in rete. Un gestore di rete ha proposto, in merito, di introdurre ai fini regolatori il parametro "disponibilità di capacità di trasporto modulabile nel corso dell'anno".
- 15.4 Un'associazione di produttori e un'associazione ambientalista hanno auspicato che le verifiche riguardanti le immissioni nelle reti siano svolte dai gestori di rete in via non discriminatoria, secondo principi di trasparenza e secondo modalità e condizioni univocamente definite dall'Autorità.
- 15.5 Alcuni produttori hanno espresso disaccordo riguardo all'ipotesi di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di verificare il profilo di immissione del biometano nel punto di consegna della rete, in quanto tali gestori potrebbero porre in atto comportamenti opportunistici. Per tali soggetti criteri riguardanti i profili di immissione dovrebbero essere definiti a livello nazionale da un ente di garanzia.
- 15.6 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS. In particolare l'Autorità ritiene che il compito di verificare la compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale non possa che spettare ai gestori di rete. Nondimeno l'Autorità ritiene opportuno integrare l'ipotesi iniziale prevedendo che i profili rilevanti ai fini della compatibilità identifichino i volumi giornalieri e orari di immissione nonché i valori delle portate massime iniettabili in rete.

Spunti per la consultazione

- S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.

16 Diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto

- 16.1 In relazione alle esigenze di garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha

ipotizzato che, nei contratti che regolano i servizi di trasporto e distribuzione, sia riflesso il seguente quadro di obblighi e impegni:

- l'impegno in capo all'utente della rete al rispetto dei vincoli di pressione nel punto di consegna stabilito dal gestore di rete;
- l'impegno in capo all'utente della rete a rispettare i vincoli di capacità imposti dal gestore di rete;
- l'obbligo dell'utente di rete al rispetto della specifica di qualità fissata dal gestore di rete;
- il diritto in capo al gestore di rete di richiedere il rispetto dei vincoli di pressione previsti;
- il diritto in capo al gestore di rete di richiedere il rispetto dei vincoli di capacità, con corrispondente obbligo di ritiro di quantitativi non superiori a quelli definiti contrattualmente;
- l'obbligo in capo al gestore di rete di assicurare che il gas fornito nei punti di riconsegna della sua rete sia conforme alle specifiche di qualità.

16.2 Gestori di rete e loro associazioni, produttori e loro associazioni e il CIG hanno condiviso il quadro di diritti e obblighi ipotizzato in consultazione, considerandolo esaustivo.

16.3 Alcuni produttori hanno sostenuto invece che il quadro di responsabilità proposto è unilaterale e appare sbilanciato a favore dei gestori di rete. Tali soggetti suggeriscono di inserire, ad esempio, un obbligo di ritiro calcolato come percentuale del gas transitato sull'intera rete del distributore.

16.4 Un'associazione di gestori di rete ha suggerito di introdurre un obbligo in capo ai gestori di rete relativo alla redazione del piano degli interventi che implicino interruzioni/riduzioni delle immissioni, come per il trasporto.

16.5 Un gestore di rete ha ritenuto che si debba fare riferimento, per il trasporto, al quadro di responsabilità delineato nel codice di rete del trasporto. Inoltre il medesimo soggetto ha proposto di introdurre un obbligo in capo al produttore di dotare i propri impianti di dispositivi e sistemi di verifica della qualità del gas immesso e di intercettazione automatica del gas in caso di fuori specifica.

16.6 L'Autorità ritiene che spetti al produttore il controllo della qualità del gas prodotto dagli impianti di *upgrading* per l'immissione in rete. ed è contraria alla socializzazione dei costi relativi al controllo della qualità del gas prodotto per l'immissione in rete.

16.7 L'Autorità intende confermare il quadro di responsabilità proposto nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, integrandolo con l'obbligo,

in capo ai gestori di rete, di predisporre e rendere pubblico il piano degli interventi che implichino interruzioni/riduzioni delle immissioni.

Spunti per la consultazione

S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.

17 Odorizzazione del biometano immesso nelle reti

- 17.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento, in tema di sicurezza dell’erogazione del servizio, che la responsabilità relativa all’odorizzazione del biometano sia in capo al gestore di rete, che vi provvede nei casi previsti, secondo la legislazione vigente.
- 17.2 Nel già richiamato rapporto tecnico UNI/TR 11537 è precisato che, per consentire l’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, deve essere verificata la condizione che il biometano stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non siano presenti condizioni tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche¹¹.
- 17.3 L’accertamento della compatibilità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas con i processi di odorizzazione richiede pertanto necessari approfondimenti e l’eventuale sviluppo di specifiche norme tecniche e l’assegnazione di precisi obblighi in capo ai produttori volti a verificare e certificare la natura delle matrici utilizzate per la produzione del biometano.

Spunti per la consultazione

S8. Osservazioni sull’odorizzazione.

¹¹ Ad esempio ha queste caratteristiche il limonene, presente nel biometano ottenuto dalla digestione di bucce di limoni.

PARTE IV – MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI

18 Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti

- 18.1 Al fine di garantire la non discriminatorietà nelle scelte del gestore di rete è necessaria la definizione di un quadro preciso di criteri, fissati *ex ante*, a cui il gestore medesimo si deve attenere nelle valutazioni delle richieste di connessione, anche al fine di rendere agevole controlli *ex-post* sull'applicazione dei medesimi criteri.
- 18.2 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/gas l'Autorità ha ipotizzato di sostanziare le misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso in disposizioni relative a:
- criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
 - criteri per la localizzazione del punto di consegna della rete;
 - *iter* per l'esame delle richieste di connessione;
 - criteri per lo svolgimento di lavori di connessione da parte del richiedente;
 - disposizioni in materia di gestione delle controversie.
- 18.3 Nella consultazione tale impostazione è stata giudicata in linea generale positivamente.

19 Procedura di valutazione di ammissibilità della richiesta di connessione

- 19.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che la procedura per la gestione delle richieste di connessione alla rete di impianti di produzione di biometano venga predisposta dai gestori di rete e comprenda le seguenti distinte fasi:
- presentazione della richiesta di connessione e versamento cauzione a garanzia delle spese per svolgimento verifiche di fattibilità;

- comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna;
 - richiesta preventivo e versamento cauzione a garanzia delle spese di preventivazione;
 - predisposizione preventivo e progettazione esecutiva;
 - accettazione preventivo con versamento cauzione a garanzia delle spese di realizzazione e pagamento contributo per la connessione;
 - realizzazione della connessione.
- 19.2 Tale procedura deve poi essere resa pubblica, anche mediante pubblicazione sul sito internet dei gestori di rete.
- 19.3 Alcuni gestori di rete e loro associazioni, associazioni di produttori, una Regione e il CIG hanno condiviso l'approccio dell'Autorità. Altri gestori di rete e loro associazioni, alcuni produttori, un'associazione ambientalista e un'associazione di produttori hanno auspicato che la definizione della procedura di ammissibilità della richiesta di connessione non sia demandata ai gestori, ma sia definita da soggetti terzi sulla base di criteri di ammissibilità definiti *ex ante*, al fine di evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte dei gestori di rete stessi.
- 19.4 Un produttore ha ipotizzato di introdurre un obbligo in capo ai gestori di rete relativo alla pubblicazione sul sito internet dei medesimi gestori di rete della cartografia delle reti e dell'indicazione di eventuali vincoli tecnici per la connessione.
- 19.5 Un gestore di rete e una associazione di gestori di rete hanno proposto che la definizione dell'*iter* per le richieste di connessione debba riferirsi a quanto previsto nei vigenti codici di rete del trasporto.
- 19.6 L'Autorità non ritiene opportuno, per motivi di sicurezza, che siano rese pubbliche le cartografie delle reti e ritiene necessario che eventuali criticità debbano essere esaminate in una logica di intervento *ex post* e caso per caso. In ragione di ciò l'Autorità intende confermare gli orientamenti iniziali, prevedendo che siano fornite motivazioni dettagliate e scritte da parte del gestore in caso di diniego della connessione.

Spunti per la consultazione

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione.

20 Presentazione della richiesta di connessione

20.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/gas l'Autorità ha ipotizzato che nella propria procedura il gestore di rete indichi i requisiti necessari per la richiesta di connessione, quali, a titolo esemplificativo:

- i dati identificativi del richiedente;
- il valore della portata massima, minima e media giornaliera, in immissione richiesta;
- la quantità stimata in immissione massima, minima e media giornaliera;
- in caso di realizzazione di un impianto di produzione di biometano in corrispondenza di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla portata già disponibile in immissione e/o in prelievo;
- la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di biometano. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo;
- la documentazione attestante l'avvenuto versamento della cauzione a garanzia delle spese per svolgimento verifiche;
- lo schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, della misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;

- l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere le opere di connessione, qualora il richiedente disponga di tali informazioni;
 - l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui sopra ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione delle opere di connessione;
 - l'eventuale richiesta di seguire l'*iter* autorizzativo per la realizzazione degli impianti necessari per la connessione e degli eventuali sviluppi di rete necessari.
- 20.2 Rispetto a tale ipotesi e, in particolare, in riferimento alla documentazione funzionale a individuare l'ubicazione dell'impianto di produzione per il quale si chiede la connessione, alcuni gestori di rete hanno proposto di sostituire il piano particellare, come ipotizzato in consultazione, con una planimetria in scala opportuna e il relativo inquadramento territoriale.
- 20.3 In merito l'Autorità ritiene che non sia opportuno un intervento regolatorio di eccessivo dettaglio e reputa che sia opportuno stabilire principi generali da applicare nei singoli casi sulla base di valutazioni puntuali e di dettaglio che gli operatori sono in grado di poter effettuare, accompagnati da indicazioni a titolo esemplificativo. In merito all'ipotesi della sostituzione del piano particellare con una planimetria in scala adeguata l'Autorità ritiene che sia opportuno lasciare tale scelta al singolo gestore.

Spunti per la consultazione

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.

21 Criteri per la localizzazione del punto di consegna

- 21.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che la localizzazione del punto di connessione venga decisa dal gestore di rete sulla base dell'analisi delle condizioni relative alla pressione, alla capacità di trasporto e alla valutazione della quantità massima ammissibile per l'immissione.
- 21.2 Nel documento di consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha inoltre proposto che i gestori di rete predispongano e rendano pubblica, anche mediante pubblicazione sul sito *internet*, una procedura per la localizzazione del punto di consegna della rete.

- 21.3 Alcuni produttori, gestori di rete e loro associazioni, un'associazione di produttori, una Regione e il CIG hanno condiviso la previsione relativa alla predisposizione di una procedura per la localizzazione del punto di consegna della rete da parte dei gestori di rete. Alcuni di tali soggetti propongono però che tale procedura sia definita dall'Autorità, al fine di evitare disomogeneità sul territorio nazionale.
- 21.4 Un'associazione di produttori non ritiene i criteri tecnico/impiantistici sufficienti a disciplinare compiutamente la scelta della localizzazione. Per tali soggetti sarebbe opportuno adottare un *merit order* che consideri prioritariamente criteri relativi ai tempi e ai costi di realizzazione.
- 21.5 Alcuni gestori di rete hanno proposto di prevedere, in accordo alle previsioni vigenti nei codici di trasporto, che la localizzazione del punto di connessione sia concordata tra gestore di rete e soggetto richiedente.
- 21.6 L'Autorità intende confermare l'ipotesi illustrata nel documento per la consultazione 160/2012/R/gas, in quanto ritiene che solo il gestore di rete abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare la compatibilità delle immissioni con le condizioni di esercizio della rete e possa valutarne gli impatti in termini di sicurezza e di continuità. L'Autorità ritiene che peraltro la previsione di procedure trasparenti possa favorire l'identificazione di eventuali comportamenti discriminatori, che vanno valutati caso per caso. L'Autorità ritiene in ogni caso necessario che i gestori di rete debbano fornire motivazioni scritte e dettagliate a supporto delle loro scelte.

Spunti per la consultazione

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna.

22 Comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna

- 22.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che nella procedura il gestore di rete, oltre a descrivere i criteri di valutazione adottati, indichi i tempi previsti per la comunicazione dell'esito circa la valutazione di ammissibilità della connessione (comunque non superiori ai due mesi dal versamento della cauzione). Tale comunicazione comprende:
- la stima del costo della connessione;

- la stima dei tempi di massima previsti per la realizzazione della connessione;
 - l'ubicazione proposta per il punto di consegna, con motivazione della scelta.
- 22.2 In caso di valutazione negativa delle richieste, il gestore di rete motiva le ragioni del diniego per iscritto e le comunica al richiedente.
- 22.3 Alcune associazioni di produttori che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che i tempi previsti nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS per la comunicazione dell'esito circa la valutazione di ammissibilità della connessione appaiono troppo ampi.
- 22.4 In relazione alla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna l'Autorità intende confermare gli orientamenti già espressi nel documento 160/2012/R/GAS. La medesima Autorità ritiene che i tempi previsti per la comunicazione dell'esito circa la valutazione di ammissibilità della connessione, ipotizzati in consultazione, siano adeguati allo svolgimento delle attività di valutazione che i gestori di rete devono effettuare e debbano tener conto delle esigenze connesse allo svolgimento di eventuali analisi relative ai casi più complessi.

Spunti per la consultazione

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

23 Richiesta di preventivo e versamento cauzione a garanzia delle spese di preventivazione

- 23.1 L'Autorità nel documento per la consultazione 160/2012/R/gas ha ipotizzato che il gestore di rete stabilisca il termine entro il quale debba essere formalizzata la richiesta di preventivo e debba essere effettuato il versamento della cauzione relativa.
- 23.2 Rispetto all'istanza manifestata da alcuni soggetti, affinché l'Autorità, per ciascuna fase dell'*iter* di connessione, introduca delle tempistiche massime, l'Autorità ipotizza che, tale termine debba comunque essere non inferiore a due mesi.

Spunti per la consultazione

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

24 Predisposizione di preventivo e progetto esecutivo

24.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che:

- il gestore di rete fissi nella propria procedura il tempo massimo previsto per la predisposizione del preventivo e del progetto esecutivo, comunque non superiore a tre mesi dalla data del versamento della cauzione prevista;
- il gestore di rete pubblici il prezzario per la predisposizione dei preventivi e per la progettazione esecutiva.

24.2 Il preventivo dovrebbe contenere, secondo quanto ipotizzato dall'Autorità, almeno i seguenti dati e informazioni:

- l'individuazione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, anche al fine di consentire l'attivazione della stessa in condizioni di sicurezza;
- il corrispettivo per la connessione, evidenziando le singole voci che lo compongono;
- l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- il termine previsto per la realizzazione della connessione;
- un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'*iter* della pratica di connessione;
- i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta e viene escussa la cauzione;

- le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione prevedendo che il gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
 - le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) prestata dal richiedente a valle dell'accettazione del preventivo;
 - le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia.
- 24.3 Il progetto esecutivo, sempre secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 160/2012/R/gas, dovrebbe contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
- la descrizione delle parti dell'impianto del produttore che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del gestore di rete, nonché le modalità che il gestore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
 - le specifiche per la realizzazione delle porzioni di rete/impianti che possono essere realizzate a cura del richiedente;
 - il cronoprogramma per la realizzazione della connessione.
- 24.4 Sempre secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, una volta reso disponibile al richiedente, il preventivo e il progetto esecutivo dovrebbero costituire un documento di riferimento sia in relazione ai costi sia alle modalità realizzative della connessione. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti da imposizioni conseguenti alla procedura autorizzativa.
- 24.5 Inoltre nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha previsto che i gestori di rete pubblichino un prezzario di riferimento per la predisposizione dei preventivi e per la progettazione esecutiva.
- 24.6 In merito alla predisposizione, da parte del gestore di rete, del preventivo e del progetto esecutivo, nell'ambito della consultazione è emerso quanto segue:
- un'associazione di produttori ha proposto che il gestore fornisca il progetto esecutivo successivamente all'accettazione del preventivo da parte del richiedente, a fronte di un corrispettivo proporzionato alla soluzione di connessione; tale soggetto ha proposto inoltre che il richiedente possa redigere autonomamente il progetto esecutivo della

connessione nel rispetto degli *standard* dei codici di rete, che sarà poi sottoposto al gestore di rete per l'approvazione;

- un gestore di rete e un'associazione di gestori di rete, un'associazione di produttori e il CIG ritengono che il progetto esecutivo non debba essere inviato al richiedente la connessione, a cui dovrebbe essere inviato solo il preventivo di spesa;
- un'associazione di gestori di rete ha proposto di prevedere, in sostituzione della progettazione esecutiva, una progettazione di tipo preliminare, in quanto, secondo tale soggetto, la fase esecutiva implica il già avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento che potrà avvenire solo in un momento successivo.

24.7 Sempre in relazione a preventivo e progetto esecutivo:

- un gestore di rete e un'associazione di gestori di rete hanno evidenziato l'impossibilità di standardizzare *ex-ante* i tempi relativi alla predisposizione del preventivo, in quanto tali tempi sono dipendenti e variabili in funzione della complessità e tipologia dell'infrastruttura di connessione richiesta;
- due associazioni di produttori hanno proposto di ridurre il tempo proposto in consultazione, pari a tre mesi dalla data del versamento della cauzione prevista, relativo alla predisposizione del preventivo da parte del gestore di rete.

24.8 Infine, in merito alla previsione contenuta nel documento di consultazione 160/2012/R/GAS relativa alla pubblicazione di un prezzario di riferimento per la predisposizione dei preventivi e per la progettazione esecutiva, un gestore di rete e un'associazione di gestori di rete hanno sostenuto l'impossibilità di standardizzare *ex-ante* i costi delle opere di connessione.

24.9 Alla luce di quanto emerso in sede di consultazione l'Autorità, in linea generale, ritiene opportuno confermare l'ipotesi di porre in capo ai gestori di rete la responsabilità di definire una procedura inerente l'iter per le richieste di connessione alla rete di impianti di produzione di biometano, articolata secondo le fasi illustrate nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS.

24.10 L'Autorità ritiene di confermare la necessità di predisporre un progetto con dettaglio esecutivo, in quanto tale progettazione, unitamente alle informazioni contenute nel preventivo, consente al richiedente di conoscere, con adeguata precisione, i dettagli relativi all'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti.

- 24.11 In relazione all'ipotesi di riduzione della tempistica ipotizzata, l'Autorità ritiene che un termine di tre mesi come tempo massimo sia congruo, tenuto conto delle complessità connesse alla redazione dei progetti esecutivi.
- 24.12 Rispetto all'ipotesi di trasmissione del progetto esecutivo al richiedente, l'Autorità ritiene che, nei casi in cui sia prevista l'esecuzione di lavori a cura del richiedente, sia necessario trasmettere il progetto esecutivo. Negli altri casi può essere sufficiente la trasmissione del preventivo. Il progetto esecutivo deve in ogni caso essere conservato e disponibile per eventuali controlli.
- 24.13 In relazione alle criticità relative alla standardizzazione *ex-ante* dei costi, l'Autorità, pur riconoscendo la difficoltà a prevedere *ex-ante* tutte le situazioni possibili relative ai costi che dovranno essere sostenuti per la realizzazione delle singole connessioni, ritiene necessario, in ragione delle esigenze di trasparenza, che i gestori di rete pubblichino sui loro siti internet i prezziari e ne indichino i periodi di validità. Nei casi in cui i gestori sostengano costi relativi a voci (di materiali o prestazioni di servizi) non riportate nei prezziari, i medesimi gestori dovranno darne opportuna evidenza nei preventivi.

Spunti per la consultazione

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

25 Svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente

- 25.1 Secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 28/11 il richiedente la connessione, a seguito di propria richiesta al gestore, può:
- gestire l'*iter* autorizzativo in relazione alle porzioni di impianto funzionali alla sola immissione di biometano in rete;
 - realizzare porzioni di impianto di rete per la connessione.

Gestione dell'iter autorizzativo

- 25.2 L'Autorità ha ipotizzato che, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 28/11, il richiedente possa gestire l'*iter* autorizzativo necessario alla realizzazione delle opere di connessione, previa istanza al gestore di rete all'atto dell'accettazione del preventivo. Il richiedente in tali casi deve curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, sia in relazione

agli impianti funzionali alla sola immissione in rete, sia per quanto riguarda gli eventuali sviluppi di rete. Il richiedente si assume pertanto la responsabilità di tali attività, compresa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti.

Realizzazione dell'allacciamento da parte del richiedente

- 25.3 Il decreto legislativo 28/11 prevede che l'Autorità stabilisca i casi e le regole per consentire al soggetto richiedente la realizzazione in proprio dell'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti.
- 25.4 L'Autorità nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS ha ipotizzato che la realizzazione da parte del richiedente delle opere necessarie all'immissione in rete del biometano debba essere consentita limitatamente alle opere relative alla derivazione d'utenza.
- 25.5 La realizzazione delle opere deve avvenire, secondo quanto ipotizzato dall'Autorità, sulla base di specifiche fornite dal gestore, cui spetta in ogni caso il diritto di effettuare verifiche e cui compete il compito di mettere in servizio la derivazione d'utenza.
- 25.6 Sotto il profilo tariffario l'Autorità ha inoltre precisato che le opere realizzate in proprio dal richiedente sono escluse dal perimetro del capitale investito riconosciuto al gestore di rete ai fini regolatori.
- 25.7 Nell'ambito della consultazione un gestore di rete e un'associazione di gestori di rete hanno ritenuto che la progettazione e la realizzazione siano di esclusiva competenza dei medesimi gestori.
- 25.8 L'Autorità non condivide tale tesi e ritiene che la definizione di un quadro di regole completo e l'attribuzione di poteri di verifica e controllo in capo ai gestori di rete sui lavori eseguiti possa fornire sufficienti garanzie in relazione alla realizzazione di opere di connessione da parte del richiedente.

Spunti per la consultazione

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

26 Sanzioni e controversie

- 26.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha proposto la definizione di specifiche procedure per il mancato rispetto delle tempistiche individuate nelle procedure di connessione, al fine di garantire, per quanto possibile, il rispetto dei tempi inerenti le attività di competenza del gestore di rete ai fini della connessione.
- 26.2 Nel medesimo documento per la consultazione l'Autorità ha ipotizzato che, qualora tali tempistiche siano superate oltre una certa soglia, la medesima Autorità attivi delle procedure sostitutive in analogia con quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive – TICA, come modificato in ultimo con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL con la deliberazione ARG/elt 99/08 in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- 26.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno, in generale, condiviso l'ipotesi relativa all'introduzione di specifiche procedure per il mancato rispetto delle tempistiche individuate nelle procedure di connessione.
- 26.4 Un gestore di rete ha proposto di introdurre, nei casi in cui il ritardo non sia imputabile a cause non indipendenti dalla volontà del gestore di rete, specifiche procedure di intervento sostitutivo.
- 26.5 Associazioni di gestori di rete e un gestore di rete hanno evidenziato la necessità di introdurre un periodo transitorio, al fine di accumulare esperienze.
- 26.6 Un gestore di rete ha evidenziato che nel codice di rete del trasporto i termini relativi alla realizzazione dell'allacciamento sono concordati tra le parti e sottoscritti in sede di definizione del contratto di allacciamento. Per tale soggetto le tempistiche di allacciamento devono essere valutate al netto dell'effetto di eventuali ritardi nell'ottenimento dei permessi che non sono controllabili da parte del gestore di rete.
- 26.7 L'Autorità intende confermare l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS relativo al mancato rispetto delle tempistiche individuate nelle procedure di connessione e il ricorso a procedure sostitutive nei confronti del gestore di rete qualora tali tempistiche siano superate oltre una certa soglia.

PARTE V – CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO E L'USO DELLE RETI

27 Le condizioni economiche per la connessione

- 27.1 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS le ipotesi relative alle condizioni economiche per la connessione sono state espone con riferimento alle differenti fasi dell'iter:
- valutazione fattibilità di connessione;
 - predisposizione preventivo e progetto esecutivo;
 - realizzazione connessione.

28 Le condizioni economiche per la valutazione di fattibilità della connessione

- 28.1 In particolare nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che il valore della cauzione a copertura delle spese per lo svolgimento delle verifiche di fattibilità della connessione sia di 2.000 euro, pari a quella attualmente richiesta dall'impresa maggiore di trasporto nel caso di richieste di allacciamento di produzione nazionale.
- 28.2 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, hanno condiviso la previsione relativa all'introduzione di una cauzione a copertura delle spese per lo svolgimento delle verifiche di fattibilità della connessione.
- 28.3 Alcuni soggetti hanno ritenuto congruo l'importo indicato in consultazione. Alcuni produttori e loro associazioni hanno invece ritenuto che l'importo della cauzione riportato in consultazione sia troppo elevato o debba essere proporzionato all'impegno in capo al distributore per lo svolgimento delle verifiche tecniche.
- 28.4 Un gestore di rete ha proposto il versamento di un'unica cauzione in sede di richiesta di allacciamento e la presentazione di una garanzia bancaria a seguito dell'accettazione dell'offerta, insieme all'eventuale versamento del contributo di allacciamento.

- 28.5 Un'associazione di produttori non ha ritenuto corretta l'ipotesi relativa all'imposizione di una cauzione, in quanto per tale soggetto la cauzione potrebbe limitare le richieste di connessione in assenza di adeguate informazioni da parte dei gestori di rete in merito alle caratteristiche tecnico-impiantistiche degli impianti gestiti.
- 28.6 L'Autorità intende confermare la previsione relativa al versamento di una cauzione a copertura delle spese per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione della fattibilità della connessione, in quanto considera tale cauzione un deterrente contro la proliferazione di richieste senza seguito, che potrebbero produrre inutili costi per il sistema di trasporto e distribuzione.
- 28.7 L'Autorità, inoltre, intende confermare il valore della cauzione nella misura di 2.000 euro, pari a quella attualmente richiesta dall'impresa maggiore di trasporto nel caso di richieste di allacciamento di produzione nazionale, in quanto appare adeguato rispetto all'onerosità media delle connessioni.
- 28.8 L'Autorità ritiene peraltro che si possa valutare l'ipotesi di prevedere che, nel caso in cui non si dia corso alla connessione, l'importo della cauzione possa essere trattenuto dal gestore di rete nei limiti delle spese effettivamente sostenute (esposte in dettaglio) per la gestione della richiesta.

Spunti per la consultazione

- S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione.
- S17. Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

29 Condizioni economiche per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva

- 29.1 In merito alla cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva, nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato due soluzioni:
- la prima che prevede il mero rinnovo della cauzione già prevista per la fase di studio di fattibilità;
 - la seconda che prevede la determinazione della cauzione sulla base di una stima dei costi specifici che il gestore dovrà sostenere per la predisposizione del preventivo e per la progettazione esecutiva, basata su due elementi:

- il costo orario della mano d'opera impiegata;
 - il numero di ore *standard* per le verifiche, eventualmente differenziato in funzione della portata in immissione.
- 29.2 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha espresso preferenza per la seconda soluzione, in quanto maggiormente aderente e rappresentativa dei costi inerenti l'intervento. Alcuni di tali soggetti hanno anche condiviso i *driver* ipotizzati.
- 29.3 Alcuni produttori hanno mostrato preferenza per la prima soluzione proposta, in quanto limiterebbe il rischio di imposizione di oneri eccessivi da parte dei gestori di rete.
- 29.4 Un produttore ha ritenuto che la prima soluzione sia preferibile nel caso si richieda la connessione per impianti di piccola taglia. Inversamente, per impianti di grossa taglia, il medesimo soggetto ha ritenuto preferibile la seconda soluzione.
- 29.5 Alcune associazioni di produttori non hanno condiviso la proposta dell'Autorità. I medesimi soggetti propongono di utilizzare costi *standard* per la valorizzazione della manodopera. E' inoltre ipotizzata la determinazione del valore della cauzione in funzione della distanza dalla rete e della portata di immissione.
- 29.6 L'Autorità intende orientarsi sulla seconda soluzione proposta nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, confermando i *driver* di costo individuati (costo orario della mano d'opera e numero di ore *standard* per le verifiche, differenziato in funzione della portata in immissione) in quanto tale soluzione è più aderente ai costi.
- 29.7 Anche in questo caso è opportuno prevedere che, nel caso in cui non si dia corso alla realizzazione delle opere, la cauzione sia trattenuta.

Spunti per la consultazione

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva.

Garanzia per la realizzazione della connessione

- 29.8 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, in relazione alla garanzia per la realizzazione della connessione, l'Autorità ha ipotizzato che l'avvio delle attività di realizzazione della connessione sia subordinato al rilascio di una garanzia, nelle forme definite dal gestore, a copertura dei costi

previsti per la connessione (al netto delle quote coperte dai contributi di allacciamento). L'ammontare di tale garanzia, nell'ipotesi sviluppata dall'Autorità, sarebbe pari al costo previsto per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento della rete esistente.

- 29.9 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale condiviso gli orientamenti espressi in consultazione.
- 29.10 Un'associazione di produttori ha osservato che la garanzia dovrebbe essere prestata a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni, solo quando vi è la ragionevole certezza che l'impianto sarà realizzato. Il medesimo soggetto, in alternativa, ha ipotizzato di determinare a *forfait* la garanzia, in relazione alle caratteristiche dimensionali e di portata della connessione e ha suggerito di fissare un tetto massimo.
- 29.11 Alcune associazioni di produttori hanno proposto di mutuare le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione per il settore elettrico.
- 29.12 Alcuni produttori non hanno condiviso la proposta dell'Autorità. Tali soggetti hanno sostenuto che fissare l'ammontare della garanzia pari al costo previsto per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e dei rinforzi della rete potrebbe condurre a importi eccessivamente alti, disincentivando le connessioni.
- 29.13 L'Autorità intende valutare l'ipotesi di modulare il rilascio della garanzia in due stadi. In un primo stadio, antecedente al rilascio delle autorizzazioni, in misura tale da garantire la copertura dei costi connessi ai processi autorizzativi; in un secondo stadio l'importo della garanzia deve essere adeguato in misura sufficiente a garantire la copertura dei costi che dovranno essere sostenuti dal gestore di rete per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione a carico del richiedente.

Spunti per la consultazione

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

30 Contributo per la realizzazione della connessione

- 30.1 Il decreto legislativo 28/11 prevede che le direttive dell'Autorità:

- consentano un accesso non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione del biometano, coerentemente con i criteri di fattibilità economica della connessione stessa;
 - stabiliscano corrispettivi a carico del soggetto che immette in rete il biometano che non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.
- 30.2 L'Autorità ritiene che nell'economia del decreto legislativo 28/11 la fissazione dei contributi per la connessione, come già indicato nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, debba essere guidata da logiche improntate all'efficienza allocativa, escludendo comunque ogni possibile penalizzazione allo sviluppo di tali impianti.
- 30.3 Sulla base di tale impostazione, l'Autorità intende definire il perimetro dei costi e i criteri per la determinazione del corrispettivo di connessione.

Perimetro dei costi

- 30.4 In linea generale nell'ambito della consultazione è stata condivisa l'ipotesi che i contributi debbano essere fissati in relazione al perimetro relativo agli impianti di rete per la connessione.
- 30.5 L'Autorità reputa che gli impianti di consegna, come individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, comprendenti le apparecchiature funzionali al controllo di qualità del biometano, alla compressione fino alla pressione di consegna e all'eventuale stoccaggio di volumi non ricevibili dalle reti, nonché i misuratori in uscita dall'impianto di produzione, rientri nel perimetro degli impianti d'utenza e i costi ad essi connessi siano di conseguenza a carico dei produttori, anche per quanto concerne le successive attività di controllo e manutenzione.
- 30.6 La connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete comporta la realizzazione delle infrastrutture necessarie al transito del gas, tipicamente condotte, pezzi speciali e valvole, e alla ricezione del gas nella rete (impianti per la connessione). Gli impianti per la connessione si compongono, usualmente, di porzioni che appartengono all'impianto d'utenza (impianti d'utenza per la connessione) e porzioni che rientrano nella sfera di responsabilità del gestore di rete (impianti di rete per la connessione).
- 30.7 In taluni casi si rendono poi necessari interventi di potenziamento della rete esistente.
- 30.8 L'Autorità, in coerenza con l'impostazione oggi prevista per le connessioni di produzione nazionale alla rete dell'impresa maggiore di trasporto e con quanto indicato nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, ritiene opportuno che i contributi per la connessione vengano dimensionati per la

copertura dei costi relativi a impianti di rete per la connessione. Restano pertanto esclusi i costi relativi a eventuali rinforzi di rete, la cui copertura è garantita dalla tariffa per l'uso della rete ed è socializzata tra gli utenti della rete.

Spunti per la consultazione

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione.

Determinazione del contributo per la connessione

- 30.9 Le ipotesi formulate nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS per la determinazione del contributo per la connessione sono state individuate sulla base delle seguenti finalità:
- evitare distorsioni nelle scelte dei richiedenti, in una logica di responsabilizzazione dei richiedenti rispetto ai costi causati al sistema;
 - garantire l'efficienza nella realizzazione delle opere di connessione;
 - fornire adeguati segnali locazionali;
 - offrire garanzie e tutele al richiedente la connessione e parità di trattamento con le altre richieste da parte di produttori convenzionali.
- 30.10 La formula per il calcolo dei contributi riportata nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS¹² comporta che l'ammontare del contributo dipenda dal costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e dalle tariffe per l'uso della rete che il produttore è tenuto a pagare.
- 30.11 Rispetto al costo dell'investimento da assumere ai fini della determinazione del contributo l'Autorità ha ipotizzato, al fine di garantire efficienza nella realizzazione delle opere di connessione, da un lato di fare riferimento a

$$^{12} C = I - T \cdot \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \text{ dove:}$$

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna. Nel caso di connessioni alla rete di distribuzione il parametro T, a normativa vigente, assume valore pari a zero;
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni.

soluzioni ottimali sul piano delle quantità di risorse impiegate (soluzione di minimo tecnico) e dall'altro l'applicazione di costi *standard*.

- 30.12 La maggior parte dei soggetti ha condiviso la formula illustrata in consultazione.
- 30.13 L'Autorità intende confermare la formula proposta nel documento per la consultazione 160/2012/R/gas. Tale formula rappresenta, come specificato nel medesimo documento per la consultazione, una risposta all'esigenza di prevedere regole uniformi per le connessioni alla rete di trasporto e alle reti di distribuzione, fornendo, nel contempo, adeguati segnali locazionali.

Spunti per la consultazione

S21. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

Rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 50 anni

- 30.14 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato che il produttore abbia la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento del contributo di connessione per un periodo di 50 anni. A tal fine l'Autorità ha individuato in consultazione una formula per il calcolo dell'importo della rata annua.¹³
- 30.15 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso l'ipotesi di rateizzazione proposta.
- 30.16 Alcuni gestori di rete e loro associazioni e un'associazione di produttori non hanno condiviso il periodo di riferimento proposto per la rateizzazione (50 anni), in quanto per tali soggetti il periodo non risulterebbe coerente con la durata degli affidamenti della distribuzione del gas, pari a 12 anni.
- 30.17 Alcuni gestori di rete hanno reputato il periodo di rateizzazione proposto troppo esteso, in relazione all'esposizione a rischi di natura finanziaria. In particolare un gestore reputa inadeguata anche la fissazione del tasso di interesse del finanziamento, pari al tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) del servizio di distribuzione, che fa riferimento a un

¹³

La formula è la seguente:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}}$$

sistema di copertura e remunerazione del capitale investito basato su un recupero in tariffa determinato da regole certe e predefinite.

- 30.18 L'Autorità, alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, ritiene opportuno rivedere la durata del periodo di rateizzazione, anche in considerazione del fatto che gli impianti di produzione di biometano hanno vite utili inferiori a 50 anni. In particolare l'Autorità ipotizza di fissare a 25 anni il periodo di rateizzazione e prevedere il rilascio di opportune garanzie da parte del produttore al gestore di rete, commisurate all'importo dei contributi. L'Autorità non ritiene invece di dover fissare il periodo di rateizzazione in funzione del periodo di durata delle concessioni per il servizio di distribuzione, in quanto i subentri nella gestione sono tipicamente accompagnati da trasferimento dei rapporti di debito/credito da gestore uscente a gestore entrante.

Spunti per la consultazione

S22. Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni.

Restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete

- 30.19 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha previsto che qualora successivamente alla richiesta, entro un termine di dieci anni, porzioni di *impianti di rete per la connessione* cambino destinazione, nel senso che siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il gestore di rete debba retrocedere pro-quota, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti, i contributi precedentemente riscossi. Tale orientamento deriva dall'esigenza di offrire garanzie e tutele al richiedente la connessione.
- 30.20 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso l'ipotesi relativa alla restituzione dei corrispettivi entro 10 anni.
- 30.21 Alcuni gestori di rete e un'associazione dei gestori di rete non hanno condiviso l'ipotesi che il gestore retroceda i contributi precedentemente riscossi, a fronte del versamento di una quota del contributo di connessione da parte degli altri soggetti intervenuti nell'utilizzo della rete, in relazione alle prevedibili complicazioni di natura gestionale inerenti la tenuta della contabilità dei rimborsi.

- 30.22 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS, in quanto reputa che i gestori di rete possano agevolmente organizzarsi per la tenuta della contabilità dei rimborsi.

Spunti per la consultazione

- S23. Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

Condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione

- 30.23 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l'Autorità ha richiesto eventuali osservazioni in merito all'ipotesi di fare ricorso a soluzioni ottimali ovvero di minimo tecnico per la determinazione delle quantità di risorse da impiegare per la connessione.
- 30.24 La maggior parte dei soggetti ha condiviso l'ipotesi relativa all'introduzione di condizioni di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.
- 30.25 Un gestore di rete e un'associazione di gestori di rete hanno rimandato, in relazione alla tematica consultata, a prassi consolidate e alle disposizioni tecniche vigenti.
- 30.26 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS relativi all'introduzione di condizioni di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione, in quanto tale approccio è in grado di riflettere nel miglior modo possibile i costi effettivamente generati dalle singole richieste.

Spunti per la consultazione

- S24. Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.

Valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione

- 30.27 Nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS l’Autorità ha richiesto eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di prevedere una valorizzazione a costi *standard* delle componenti da utilizzare per la connessione.
- 30.28 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso l’ipotesi relativa alla valorizzazione a costi *standard* delle componenti da utilizzare per la connessione.
- 30.29 Alcuni gestori di rete e un’associazione di gestori di rete hanno evidenziato che la metodologia a costi *standard* potrebbe essere adottata solo una volta noti gli effettivi costi di connessione e quindi in seguito alle prime richieste di connessione. Inoltre tali soggetti non ritengono applicabile la previsione dei costi *standard* nel trasporto gas, in quanto ritengono che siano difficilmente prevedibili *ex-ante* le complessità e le peculiarità delle connessioni.
- 30.30 Un’associazione di gestori di rete non ritiene ottimale l’applicazione di *costi standard* nella prima fase. Tale soggetto ritiene auspicabile l’apertura di un tavolo tecnico con gli operatori.
- 30.31 Un gestore di rete e due associazioni di gestori di rete hanno sostenuto la necessità di identificare adeguate *best practices* e valori oggettivi di mercato.
- 30.32 L’Autorità intende confermare l’orientamento espresso nel documento per la consultazione 160/2012/R/GAS relativo alla valorizzazione a costi *standard*, fissati dall’Autorità, delle componenti da utilizzare per la connessione, al fine di garantire, come specificato nel medesimo documento per la consultazione, l’efficienza nella realizzazione delle opere di connessione. Peraltro l’Autorità ritiene che l’introduzione dei costi *standard* possa essere graduale e richieda lo svolgimento di specifici approfondimenti, anche in relazione all’evoluzione della regolazione tariffaria prevista per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Spunti per la consultazione

S25. Osservazioni sull’ipotesi di valorizzazione a costi *standard* delle componenti da utilizzare per la connessione.

31 Tariffe per l'uso della rete

- 31.1 L'Autorità ritiene opportuno che per le immissioni nella rete di trasporto si applichino le medesime condizioni previste per le produzioni nazionali di gas metano.
- 31.2 In relazione alle immissioni nelle reti di distribuzione l'Autorità non intende prevedere l'applicazione di corrispettivi per l'uso della rete.
- 31.3 Le soluzioni ipotizzate per la determinazione dei contributi di connessioni si ritiene assicurino, in ogni caso, parità di condizioni alle diverse situazioni di immissione in rete.

Spunti per la consultazione

S26. Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete.

PARTE VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E CERTIFICAZIONE DELLE MISURE

32 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura¹⁴

- 32.1 L’Autorità ritiene che, in coerenza con quanto previsto nel caso di immissioni in rete di produzioni nazionali, per le quali la responsabilità dell’installazione e della manutenzione dei sistemi di misura nei punti di consegna è attribuita al titolare della concessione di coltivazione, la responsabilità per l’installazione e manutenzione dei sistemi di misura nel caso di impianti di produzione di biometano spetta al produttore.
- 32.2 Tale soluzione appare idonea a favorire l’economicità nella produzione di biometano, sia in termini di organizzazione della filiera produttiva, sia in termini di dimensionamento degli impianti di produzione di biometano.
- 32.3 Tale impostazione, inoltre, appare coerente con il quadro di responsabilità definito nei capitoli 12 e seguenti, in particolare con la responsabilità del produttore per la qualità del gas immesso in rete.
- 32.4 Il produttore dovrà installare strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione vigente in materia di strumenti di misura. Tali strumenti dovranno essere idonei all’impiego cui sono destinati e consentire di ottenere risultati di misurazione corretti. Rispetto alla misura della qualità, l’identificazione degli strumenti idonei alla misura e alle modalità di misurazione, è subordinata alla definizione delle specifiche di qualità. In esito alle procedure di normazione attualmente in corso a livello europeo con il mandato M/475 dovranno essere definite norme nazionali per l’identificazione le modalità di misura della qualità del gas.

¹⁴ Sistema di misura è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- (ii) il misuratore dei volumi di gas;
- (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*).

- 32.5 Gli strumenti di misura, oltre a essere conformi alle prescrizioni della legislazione vigente in materia di strumenti di misura, dovranno avere le seguenti caratteristiche funzionali:
- consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario;
 - essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (*modem* per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM), in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;
 - essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.
- 32.6 Al gestore di rete deve essere garantito da parte del produttore l'accesso ai sistemi di misura, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione.
- 32.7 Il gestore di rete, in caso di impossibilità ad accedere ai sistemi di misura, ha diritto a sospendere l'immissione in rete del biometano.

Spunti per la consultazione

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

33 Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità

- 33.1 L'Autorità ritiene opportuno prevedere che il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dei volumi immessi sia il gestore di rete.
- 33.2 La rilevazione dei volumi immessi viene effettuata dal gestore di rete a livello orario e giornaliero.
- 33.3 Il gestore di rete è tenuto a rendere disponibili le misure delle quantità immesse, (con modalità, frequenze e tempistiche da definire):
- al soggetto che immette gas nelle reti di trasporto o distribuzione del gas;
 - al responsabile del bilanciamento;
 - al soggetto certificatore delle quantità incentivabili, come individuato nel decreto 5 dicembre 2013.
- 33.4 Il gestore di rete archivia e custodisce, ai fini regolatori, per un periodo minimo di 10 anni, le misure del gas immesso, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo

dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.

Spunti per la consultazione

S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.

34 Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità

- 34.1 L'Autorità ritiene che il produttore debba essere responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dei parametri di qualità del biometano immesso in rete.
- 34.2 Tali dati di misura della qualità del gas devono essere trasmessi dal produttore al gestore di rete, con le modalità definite dal medesimo gestore di rete e in coerenza con quanto previsto per le misure di quantità. Tale gestore considera tali dati come dati caratterizzanti il biometano immesso in rete.
- 34.3 Il produttore archivia e custodisce, ai fini regolatori, per un periodo minimo di 10 anni, le misure del gas immesso, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.
- 34.4 Il gestore di rete rende disponibili le misure di qualità:
- al soggetto che immette gas nelle reti di trasporto o distribuzione del gas;
 - al responsabile del bilanciamento;
 - al soggetto certificatore delle quantità incentivabili, come individuato nel decreto 5 dicembre 2013.

Spunti per la consultazione

S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.

35 Immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio

- 35.1 L'immissione del biometano nella rete del trasporto o della distribuzione può avvenire anche tramite l'utilizzo di carri bombolai.
- 35.2 In questo caso:
- il biometano prodotto dall'impianto di produzione viene consegnato al carro bombolaio;
 - il carro bombolaio trasporta il biometano fino al punto di immissione.
- 35.3 Nel caso di utilizzo del carro bombolaio si ritiene che il rischio di frodi in relazione all'accesso agli incentivi possa essere più elevato e vadano pertanto valutate misure volte a prevenirle.
- 35.4 Considerati i profili di rischio connessi ai contenuti del biometano, si potrebbe ipotizzare, in un'ottica restrittiva, di impedire che lo stesso carro bombolaio, per singolo viaggio, possa prelevare biometano da più impianti di produzione.
- 35.5 In ogni caso è necessario prevedere che siano installati due sistemi di misura per la misura delle quantità e della qualità del gas:
- uno nel punto in cui il biometano prodotto viene consegnato al carro bombolaio;
 - uno nel punto in cui il biometano viene immesso in rete.
- 35.6 L'Autorità ritiene che i perimetri di responsabilità relativi al servizio di misura definiti per il caso di connessione fisica permanente alle reti debba essere applicato anche nei casi di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio.

Spunti per la consultazione

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.

36 Modalità di misura e certificazione della quantità di biometano incentivabile¹⁵

- 36.1 L'articolo 8 del decreto 5 dicembre 2013 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi delle disposizioni del medesimo decreto.
- 36.2 Gli incentivi previsti dal decreto 5 dicembre 2013 sono differenziati in funzione:
- delle matrici utilizzate (distinguendo tra biometano da prodotti e biometano da sottoprodotti e rifiuti);
 - della destinazione (autotrazione e altre destinazioni);
 - della taglia dell'impianto di produzione;
 - tipo di impianto (nuovo o riconvertito).
- 36.3 Occorre poi osservare che il biometano immesso in rete e destinato all'utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento è sottratto all'incentivazione specifica per le immissioni in rete di biometano disciplinate dal decreto 5 dicembre 2013. Tali quantità vanno pertanto scomutate ai fini del calcolo degli incentivi sulle immissioni in rete di biometano.
- 36.4 L'Autorità intende affidare l'incarico di sviluppare le modalità di certificazione della quantità di biometano incentivabile al soggetto cui sarà affidata la responsabilità di certificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali.
- 36.5 L'Autorità ritiene che debba essere introdotto un sistema di certificazione delle misure riferite a:
- certificazione delle quantità e della qualità del biometano prodotto nei singoli impianti di produzione, immessa in rete o immessa in carri bombolai;
 - certificazione delle quantità scaricate da carri bombolai e destinate all'immissione in rete, all'utilizzo in stazioni di servizio per autotrazione e all'utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento¹⁶;
 - certificazione delle quantità prelevate dalle reti del gas da stazioni di servizio per autotrazione o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- 36.6 La differenziazione degli incentivi in funzione del tipo di destinazione e l'esclusione dall'incentivo per l'immissione in rete del biometano immesso in

¹⁵ Non sono oggetto del presente documento per la consultazione le questioni legate alla verifica delle matrici utilizzate.

¹⁶ L'accertamento delle quantità destinate ad autotrazione e cogenerazione ad alto rendimento potrebbe implicare l'installazione di sub-contatori presso gli impianti d'utenza.

rete e destinato ad alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento implica l'emissione di specifici certificati di riconciliazione delle quantità immesse e prelevate. L'Autorità ritiene che debbano essere emessi i seguenti certificati di riconciliazione delle quantità immesse e prelevate:

- certificato di riconciliazione delle quantità immesse e destinate ad autotrazione;
- certificato di riconciliazione delle quantità immesse e destinate ad alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

36.7 In merito si ritiene che debbano valere i seguenti principi:

- l'unità di tempo in relazione a cui effettuare la riconciliazione è il mese civile;
- le quantità di biometano immesso in rete per specifiche destinazioni sono determinate per ciascuna unità di tempo come il minimo tra la quantità immessa in rete e la quantità prelevata per una specifica destinazione.

36.8 Oltre alla certificazione delle misure deve essere accertata la sussistenza e la validità dei contratti bilaterali richiamati agli articoli 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013. Ai fini di tale verifica devono essere acquisiti:

- copia dei contratti;
- copia delle fatture relative ai periodi interessati dagli incentivi;
- evidenze dei pagamenti relativi agli importi fatturati.

36.9 Nel caso di utilizzo di carri bombolai dovrà essere inoltre resa disponibile la documentazione prevista dalla disciplina fiscale per la circolazione delle merci.

Spunti per la consultazione

S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.

S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.

37 Identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile

37.1 L'Autorità ritiene opportuno prevedere che le responsabilità della certificazione della quantità di biometano incentivabile siano affidate al GSE,

cui il decreto 5 dicembre 2013 affida già una serie di altri compiti connessi con le procedure di incentivazione delle immissioni di biometano.

Spunti per la consultazione

S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.

38 Quantificazione dei consumi energetici

- 38.1 Il decreto 5 dicembre 2013 prevede che, al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo, gli incentivi siano riconosciuti sul biometano al netto dei consumi energetici dell'impianto, individuati, anche in maniera forfettaria, "*riportati in MWh fisici*".
- 38.2 Il decreto 5 dicembre 2013 affida all'Autorità il compito di fissare le modalità di determinazione dei consumi energetici e prevede che tale decurtazione si applichi agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data in vigore della deliberazione con cui l'Autorità medesima disciplinerà tali aspetti.
- 38.3 L'Autorità ritiene che *in primis* vada valutato il perimetro dei consumi energetici da considerare. In via semplificata si possono immaginare le seguenti fasi:
- energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas;
 - energia utilizzata per la produzione di biogas;
 - energia utilizzata per l'*upgrading*.
- 38.4 L'Autorità è orientata a prevedere l'adozione di modalità ibride per la determinazione dei consumi energetici:
- a *forfait* per la quantificazione dell'energia utilizzata per la produzione e il trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas, considerate le difficoltà operative a effettuare misurazioni puntuali;
 - sulla base di misure per l'energia utilizzata per la produzione di biogas e per l'*upgrading*, in quanto non sembra emergere una

stretta correlazione tra efficienza energetica dei processi e ed efficienza economica.

Spunti per la consultazione

S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.

39 Data di entrata in esercizio del biometano incentivabile

- 39.1 Il decreto 5 dicembre 2013 affida all'Autorità il compito di fissare la modalità di determinazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo, per i casi previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.
- 39.2 L'Autorità ritiene che la data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 debba essere determinata sulla base della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra produttore e soggetto che immette in consumo, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.
- 39.3 Tale data non potrà in ogni caso essere anteriore alle date di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano, come definite all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013.

Spunti per la consultazione

S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.

PARTE VII –ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI ALLOCAZIONE RELATIVI ALL’ACCESSO E ALL’IMMISSIONE DEL BIOMETANO NELLE RETI DI GAS NATURALE

40 Allocazione delle immissioni di biometano

- 40.1 Come già ricordato il decreto legislativo 28/11 dispone, al Capo II, articolo 20, comma 2, lettera b), che le direttive emanate dall’Autorità debbano favorire *“un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza”*.
- 40.2 Il presente capitolo del documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità in tema di allocazione delle immissioni del gas immesso nella rete di trasporto da impianti di biometano. Fermo restando quanto anzi esplicitato con riferimento alle tematiche relative alla sicurezza fisica e di funzionamento del sistema, alle condizioni tecniche ed economiche di erogazione del servizio, nonché alle specifiche riguardanti la misurazione dei quantitativi immessi e prelevati, le proposte che seguono sono tese a promuovere la concorrenza nell’utilizzo del biometano, svincolandone la distribuzione dal punto fisico di immissione nella rete e garantendo la flessibilità dell’offerta. L’obiettivo è quello di superare il limite della localizzazione geografica dell’impianto, distinguendo l’aspetto più prettamente commerciale, riguardante i rapporti tra il produttore e il soggetto che acquisterà tale gas per fornire i propri clienti finali (magari, presenti in tutto il territorio italiano e non sulla specifica rete di distribuzione), da quello più strettamente tecnico dovuto al fatto che l’impianto è allacciato, ad esempio, ad una data rete di distribuzione.
- 40.3 Naturalmente, il perseguimento delle finalità appena dichiarate richiede che sia garantito l’accesso a tutte le informazioni utili, in maniera tempestiva, per tutti i soggetti coinvolti nella misura in cui queste siano funzionali all’espletamento delle proprie attività.
- 40.4 Quanto descritto nel seguito si ritiene che possa essere esteso, più in generale, a tutti i casi di immissione di gas naturale nella rete di trasporto tramite produzione da pozzi connessi a reti di distribuzione locale oppure attraverso carri bombolai.

Descrizione della soluzione individuata

- 40.5 In ragione di quanto stabilito al precedente paragrafo 31.1, il biometano immesso tramite connessione a rete di trasporto sarà trattato alla stregua del gas naturale immesso da produzione nazionale e, pertanto, verrà individuato un punto di entrata alla rete nazionale per ciascun impianto (che, nel seguito, per semplicità indicheremo con E_n , dove n tiene conto del fatto che potrebbero essere più di uno). Il biometano prodotto nei diversi impianti connessi a rete di distribuzione sarà, invece, virtualmente consegnato in un unico punto di immissione alla rete di trasporto esercita dall'impresa maggiore introdotto *ad hoc* (di seguito: PIV). Il soggetto che avrà acquistato il biometano dal produttore dovrà individuare un utente del servizio di trasporto e di bilanciamento (di seguito: UdB) che sarà responsabile della consegna del predetto gas al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), il quale a sua volta renderà disponibili al medesimo, per il prelievo ai punti di riconsegna della rete, quantitativi di gas equivalenti - in termini energetici - ai quantitativi consegnati dall'UdB ai punti di entrata E_n e/o PIV. Pertanto, l'UdB (o gli UdB) che avrà acquistato il biometano da uno qualsiasi dei produttori dovrà provvedere alla nomina delle immissioni all'*entry* E_n e/o PIV sui sistemi informativi all'uopo predisposti dal RdB. Per quanto concerne le riconsegne, l'UdB continuerà a nominare come fatto fino ad oggi indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di biometano.
- 40.6 L'introduzione di tale punto di consegna della rete di trasporto comporta la modifica delle seguenti equazioni di bilancio:
- a) equazione di bilancio della rete, con riferimento alla quale bisogna modificare le descrizioni inerenti ai termini per ricomprendere il biometano trasportato:
- (I), relativo alle immissioni in rete, aggiungendo le immissioni da biometano alle altre tipologie già previste;
 - (P), relativo ai prelievi dalla rete, aggiungendo la quantità di energia ritirata da ciascun UdB dall'impianto di biometano;
- b) equazione di bilancio dell'utente, con riferimento alla quale si potrebbe aggiungere in un'ottica di trasparenza:
- nel termine di sinistra dell'equazione l'immissione di biometano (I_B) e relativa descrizione oppure, semplicemente, modificare la descrizione relativa al gas immesso in rete dall'utente (I_K) per tener conto del quantitativo di energia prodotta da biometano;
 - nel termine di destra dell'equazione il prelievo di biometano (P_B) e relativa descrizione oppure, semplicemente, modificare la descrizione relativa all'energia prelevata dalla rete di trasporto dall'utente (P_K) per tener conto del quantitativo di energia prodotta da biometano. Quest'ultimo passaggio è necessario in quanto alla ReMi non sarà

misurato il quantitativo fisicamente consegnato nel punto effettivo di immissione del biometano.

- 40.7 Il RdB dovrà, pertanto, essere messo nelle condizioni di conoscere giornalmente i quantitativi immessi nella rete di trasporto, acquisendo le informazioni dall'impresa di distribuzione di riferimento - la quale, a sua volta, le riceverà dall'impresa di distribuzione sottesa, se necessario - o dall'impresa di trasporto interconnessa.

Spunti per la consultazione

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano.

41 Impatti sulla disciplina in vigore in materia di *settlement gas* (TISG)

- 41.1 Nel caso di impianto di biometano allacciato a rete di distribuzione, come sopra anticipato in relazione alle tematiche della qualità e misurazione del gas, il gas prodotto andrà a mescolarsi a quello riconsegnato dall'impresa di trasporto alla cabina ReMi, immesso in rete per il tramite degli *entry* da importazione e/o produzione nazionale oppure da stoccaggi e/o impianti di rigassificazione. Di conseguenza, visto che i prelievi del suddetto rimarranno confinati ai clienti finali serviti dall'impianto di distribuzione in questione, con l'entrata in produzione del campo si dovrebbe registrare una diminuzione del gas riconsegnato alla ReMi.
- 41.2 Ai fini della sessione di bilanciamento, nel calcolo del quantitativo giornaliero immesso al punto di consegna (INk) (Titolo 4, Sezione 2, comma 10.1, lettera a), del TISG¹⁷) il RdB dovrà tener conto del gas che confluisce nella rete di distribuzione dall'impianto di biometano. Ugualmente, sarà necessario conteggiare l'immesso giornalmente dall'impianto di biometano nella determinazione del fattore di correzione annuale impiegato nelle sessioni di aggiustamento (Titolo 5, Sezione 2, comma 17.1, lettera f) del TISG).

¹⁷ TISG è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, approvato con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, come successivamente modificato e integrato.

Spunti per la consultazione

S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al *settlement gas*.

42 Impatti sulla disciplina in vigore in materia di predisposizione dei bilanci provvisori (deliberazione 619/2013/R/gas)

- 42.1 Per quanto concerne la predisposizione dei bilanci provvisori di trasporto, nello specifico al comma 1.6, lettera b), della deliberazione 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas, in linea con quanto descritto in precedenza, con specifico riferimento al caso di impianto allacciato a rete di distribuzione, il RdB dovrà sommare il quantitativo immesso dall'impianto di biometano al quantitativo di gas immesso al punto di consegna della rete di distribuzione (cabina ReMi) nel giorno k (INk).
- 42.2 Per l'espletamento di tale attività, il RdB avrà bisogno di conoscere giornalmente la misura dei quantitativi immessi dall'impianto di biometano e, nel caso siano presenti più UdB, le regole di allocazione che questi intendono adottare per la suddivisione del quantitativo.

Spunti per la consultazione

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori.

43 Indicazioni per impianti con limitata capacità produttiva

- 43.1 Come noto dall'1 gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti proprie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del GSE.
- 43.2 Il già menzionato decreto 5 dicembre 2013 stabilisce all'articolo 3, comma 3, che *“In alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, il soggetto produttore può optare per il ritiro del biometano da parte del GSE a*

un prezzo pari al valore di cui al comma 1, lettera a)¹⁸... (omissis)... il soggetto produttore invia apposita richiesta di stipula del contratto al GSE, sulla base di uno standard definito dallo stesso GSE, il quale vende il biometano ritirato sul mercato del gas naturale, previa abilitazione ad operare al punto di scambio virtuale.”.

- 43.3 Su questo specifico aspetto l’Autorità intende procedere in analogia con quanto fatto per il settore elettrico, pur con i dovuti distinguo, anche in considerazione dell’esperienza pluriennale acquisita e del grado di maturità raggiunto dalla relativa regolazione.
- 43.4 Il punto virtuale di scambio (di seguito: PSV) è il punto, non fisico, presso il quale gli UdB possono effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, con relativa contabilizzazione nell’ambito delle sopraccitate equazioni di bilancio. Per i quantitativi di biometano ritirati direttamente dal produttore, il GSE dovrebbe registrare transazioni in vendita sul PSV ad uno o più UdB e trasmettere al RdB i programmi di immissione di propria competenza con riferimento al punto di entrataPIV.
- 43.5 L’Autorità intende valutare l’introduzione di un meccanismo di compensazione su base annuale delle eventuali differenze tra gli importi riconosciuti dal GSE ai soggetti produttori - come ricordato al precedente paragrafo 43.2 il prezzo unitario è fissato dal sopraccitato decreto ministeriale - e il valore del gas immesso derivante dall’applicazione, in prima applicazione, del prezzo di sbilanciamento.

Spunti per la consultazione

S39. Si ravvedono criticità particolari nell’applicazione al settore del gas della soluzione delineata?

¹⁸ Ossia “il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa”.